

BStGer RR.2020.134 vom 14. Dezember 2020

Bundesstrafgericht, 2020-12-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2020.134

FR: TPF RR.2020.134 du 14 décembre 2020

IT: TPF RR.2020.134 del 14 dicembre 2020

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Angola. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Erwägungen

E. 1.1

Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua tedesca. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).

E. 1.2

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.3

Vista la natura dei reati oggetto della rogatoria angolana, applicabili alla fattispecie sono gli art. 43 e segg. della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), conclusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l'Angola il 28 settembre 2006 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in tale convenzione non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.4

La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.5

Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.

E. 1.6

La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricorrere degli insorgenti giusta l'art. 80h AIMP. In base a quest'ultima disposizione, oltre all'UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l'art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le

- 5 -

persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso del blocco di un conto è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 6.1, con rinvii, e 118 Ib 547 consid. 1d). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii).

In concreto, con il ricorso è stata inoltrata una procura datata 25 settembre 2017 firmata da B. (v. act. 1.1). Con scritto dell'8 giugno 2020, questa Corte, conformemente all'art. 52 cpv. 2 e 3 PA, ha invitato a produrre svariati documenti al fine di regolarizzare il ricorso (v. act. 3). Dopo la concessione di due proroghe del termine, con scritto del 27 luglio 2020 sono stati prodotti svariati documenti (v. act. 9). Occorre innanzitutto constatare che B. è l'avente diritto economico del conto litigioso (v. act. 1, pag. 6), ma non figura tra le persone, indicate nel registro pubblico di Panama, abilitate a rappresentare la società in questione (v. act. 9.2). Con lo scritto del 27 luglio scorso, è stata prodotta una nuova procura firmata il giorno prima dalla società F. SA a favore dell'avv. Lucien W. Valoni (v. act. 9.5). Ora, nella misura in cui tale società risulta essere la proprietaria delle azioni della ricorrente, detenute a titolo fiduciario per conto di B. (v. act. 9, pag. 2), ma non figura a sua volta nel registro pubblico panamense tra le persone legittimate a rappresentarla (v. act. 9.2), il ricorso risulta irricevibile per mancanza di una procura valida.

E. 2

Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.-. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 5'000.- già versato. La cassa del Tribunale penale federale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 2'000.-.

- 6 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.